

Piano di Attuazione Regionale (PAR) Lazio Garanzia Giovani – Nuova Fase



Servizio FAQ

Domande Generali e Avvisi

Aggiornamento giugno 2020

1. Chi può aderire al programma Garanzia Giovani?

Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani tutti i giovani NEET residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovani (IOG), che posseggano, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

1. età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
2. essere disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 in combinato disposto con l'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019;
3. non frequentare un regolare corso di studi;
4. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
5. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

Ai fini della verifica del requisito n. 5, si specifica che sono esclusi i corsi di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche nel caso di giovani migranti extracomunitari o rifugiati politici, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma.

È compatibile con lo stato di NEET la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o di formazione (anche online o in FAD) contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il corso non preveda il rilascio di certificazioni formative;
- il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione;



- la frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure “in trattamento” ovvero non ne rischi di pregiudicare il corretto svolgimento.

Il possesso dei requisiti suddetti deve essere riferito alla data di ADESIONE del giovane al programma Garanzia Giovani.

L'adesione è la procedura informatica attraverso il quale il giovane interessato si registra sul portale di Garanzia Giovani (dopo aver richiesto e ricevuto user-id e password) e SCEGLIE un Centro per l'Impiego regionale attraverso cui avviare il proprio percorso di inserimento lavorativo e di formazione. ATTENZIONE: se l'interessato non procede con la scelta effettiva del CPI, selezionandone uno dalla lista proposta, non potrà essere convocato dagli operatori dello stesso centro per la fase di PRESA IN CARICO.

La convocazione avviene tramite comunicazione telematica del Centro per l'Impiego scelto. per questo è INDISPENSABILE che l'interessato, all'atto di adesione, inserisca come proprio indirizzo email quello personale a cui ha effettivamente libero accesso e consulta periodicamente.

Il possesso dei requisiti alla data di ADESIONE è verificato al momento della PRESA IN CARICO con la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (v. più avanti). Nel momento in cui alla presa in carico l'operatore dello sportello rilevi la mancanza dei requisiti del giovane, questi viene cancellato dal programma. La cancellazione dal programma avviene anche qualora il giovane scelga di NON sottoscrivere il patto di servizio personalizzato (cancellazione per rifiuto)

2. Un giovane che svolge attività lavorative a bassa intensità di reddito può partecipare al programma?

Come specificato nella faq precedente, sono considerati in “stato di disoccupazione”, i soggetti che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 (€ 8.145 annui per il lavoro dipendente e € 4.800 annui per il lavoratore autonomo).

3. Quali sono i limiti d'età da rispettare per poter aderire a Garanzia Giovani?

Il range d'età ammissibile è 15 -29 anni. Quindi, possono aderire al programma i giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al giorno prima del compimento del trentesimo anno. Nel rispetto del range generale sopra indicato, Ogni misura del piano Garanzia Giovani della Regione Lazio, può indicare termini anagrafici più restrittivi. Ad esempio i tirocini extracurricolari in Garanzia Giovani, per la Regione Lazio, sono rivolti a giovani destinatari maggiorenni (18 -29 anni).

Il requisito dell'età è verificato in automatico dal portale Garanzia Giovani al momento dell'adesione al programma. Può accadere che il giovane destinatario nell'arco di tempo tra l'ADESIONE al programma e la PRESA IN CARICO da parte del CPI compia 30 anni. Quindi è possibile che si verifichi uno dei seguenti due casi:

6. Se è verificato il POSSESSO dei requisiti relativi a stato occupazionale, istruzione e formazione al momento dell'ADESIONE, la perdita del requisito "ETÀ" dopo l'adesione **NON comporterà l'esclusione del giovane dal programma**
7. Se è verificato il NON POSSESSO di uno dei requisiti relativi a stato occupazionale, istruzione e formazione al momento dell'ADESIONE, la perdita del requisito "ETÀ" dopo l'adesione **comporterà l'esclusione del giovane dal programma.**

4. Quali sono i servizi e le opportunità offerti da Garanzia Giovani?

Nell'ambito del programma sono previste le seguenti misure:

- Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A);
- Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa (scheda 1.B);
- Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C);
- Accoglienza, presa in carico, orientamento, intercettazione e attivazione di giovani NEET Svantaggiati (scheda 1.D)
- Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A);
- Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B)
- Assunzione e formazione (scheda 2 C)
- Accompagnamento al lavoro (scheda 3);
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A);
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B);
- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (scheda 4.C);
- Tirocinio extracurricolare (scheda 5);
- Tirocinio extra- curricolare in mobilità geografica (scheda 5bis);
- Servizio civile (scheda 6);
- Servizio civile nell'Unione Europea (scheda 6bis);
- Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa (scheda 7.1);



- Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità - Supporto per l'accesso al credito agevolato (scheda 7.2)
- Mobilità professionale e transnazionale (scheda 8);
- Incentivo Giovani (scheda 9).

5. Un giovane interessato come può aderire al programma?

Per aderire, occorre registrarsi attraverso la procedura informatica o recandosi presso un centro per l'impiego (CPI). Di seguito la mappa dei CPI della Regione Lazio (<http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/?vw=mappaCPI>) Ai fini della registrazione è necessario compilare il modulo online accessibile nella sezione "Aderisci" sul portale regionale <http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/>, oppure sul sito clic lavoro nazionale (www.cliclavoro.gov.it).

Il sistema invia all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, le credenziali con cui accedere all'area personale e ai servizi personalizzati del programma. Nell'area personale, per completare l'adesione, è necessario selezionare il CPI per la presa in carico e la definizione di un percorso individuale di re/inserimento lavorativo e formativo.

È possibile effettuare l'iscrizione o completare l'inserimento dei dati presso il CPI della propria zona.

6. Nella ipotesi di cambio di domicilio, effettuato dopo la registrazione a Garanzia Giovani, è necessario modificare anche i dati della registrazione?

Il dato del domicilio non è un elemento determinante per la validità della registrazione e del trattamento da parte del centro per l'impiego. Pertanto, sarà possibile fornire i dati aggiornati relativamente al domicilio in sede di colloquio presso il centro per l'impiego competente (vale a dire il centro per l'impiego indicato in sede di registrazione).

7. È possibile iscriversi contemporaneamente in più regioni?

No. Al momento dell'iscrizione a Garanzia Giovani ogni giovane destinatario potrà scegliere una sola regione/provincia autonoma.

8. È obbligatorio aderire alla regione di residenza o domicilio?

No, è possibile scegliere una regione diversa da quella di residenza o domicilio purché questa partecipi al programma Garanzia Giovani.



9. Un giovane in possesso della *Qualifica di istruzione professionale o Diploma di istruzione professionale al momento della registrazione, quale titolo di studio deve inserire?*

I titoli citati sono compresi nella voce "diploma".

10. Un giovane straniero può partecipare alla Garanzia Giovani?

Sì, l'adesione è rivolta anche ai cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti, purché siano residenti in una delle Regioni Italiane o nella PA di Trento. La residenza deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive, dimostrabile attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la registrazione nel comune, l'indirizzo permanente o prova equivalente. Restano validi anche per loro i requisiti di età e la situazione personale ovvero non essere impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.

Riguardo al caso specifico dei rifugiati e dei richiedenti asilo, come suggerito dalla Commissione, costoro possono ricevere il sostegno del Fondo Sociale Europeo (e quindi del programma YEI) solo a condizione che essi abbiano acquisito lo status di migrante legale in conformità alle norme nazionali che consente loro di partecipare al mercato del lavoro.

È opportuno ricordare che il diritto al lavoro può essere esercitato dai richiedenti asilo trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda qualora il procedimento di esame della stessa non sia ancora concluso e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente. Nel caso in cui la Commissione territoriale neghi il riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria è necessario interrompere il rapporto di lavoro con il richiedente asilo.

11. Chi sta seguendo un corso di formazione può partecipare a Garanzia Giovani?

No, perché già inserito in un percorso di formazione a meno che non rientri nei casi d'eccezione specificati nella faq n. 1.

12. Chi sta svolgendo il Servizio Civile Nazionale può partecipare a Garanzia Giovani?

Sì. Come chiarito dall'AdG del PON IOG con nota 0002706.06-03-2017 un giovane avviato al Servizio Civile Nazionale non perde lo status di disoccupato ex D. Lgs. 150/2015 in base all'art. 9 del D. Lgs. n. 77/2002, poiché l'attività svolta nell'ambito dei progetti di Servizio Civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Inoltre, non risulta iscritto ad un percorso di istruzione e formazione, poiché la formazione prevista all'interno del percorso di Servizio Civile Nazionale mira a "contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero".



13. Chi sta svolgendo un tirocinio può partecipare a Garanzia Giovani?

No, in quanto il tirocinio si configura come una misura formativa.

14. Un giovane inserito in un percorso formativo per il praticantato può aderire a Garanzia Giovani?

No, poiché la formazione di natura ordinamentale non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal programma Garanzia Giovani.

15. Un giovane in cassa integrazione o in contratto di solidarietà può partecipare al programma Garanzia Giovani?

No, entrambe i casi presuppongono la costanza del rapporto di lavoro. Pertanto viene a mancare il requisito correlato al possesso dello stato di disoccupazione.

16. Cosa è uno Youth corner?

Lo Youth Corner è uno sportello informativo appositamente creato per il programma Garanzia Giovani presente nei centri per l'impiego. Presso lo Youth Corner è possibile ottenere informazioni dettagliate sul programma e, se ancora non lo si è fatto, aderirvi direttamente.

17. Dopo l'adesione al programma Garanzia Giovani quali sono i passi successivi da seguire?

Dopo l'adesione, il CPI scelto contatterà gli iscritti per la prima convocazione durante la quale verranno spiegati il programma Garanzia Giovani e gli interventi che lo compongono. Si dovrà sostenere un colloquio di orientamento attraverso il quale gli operatori del CPI aiuteranno il giovane a comprendere, anche attraverso strumenti informatici, la sua situazione nell'ambito del mercato del lavoro e le sue necessità ed esigenze in termini formativi e lavorativi. Tale fase è mirata alla definizione di un percorso individuale di re/inserimento lavorativo e formativo e alla sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato.

18. Terminato il colloquio di orientamento entro quanto tempo verrà offerta un'opportunità di lavoro o di formazione?

Una volta conclusa la fase del colloquio di orientamento, si dovrà sottoscrivere con gli operatori dei CPI il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) nel quale sono indicati i percorsi e le opportunità selezionati in base al profilo riconosciuto e scelti dal giovane.



Dalla firma del PSP i CPI e gli altri soggetti accreditati della Regione Lazio per i servizi per il lavoro, coinvolti nell'attuazione delle misure, hanno 4 mesi di tempo per offrire una delle opportunità di lavoro o di formazione concordate.

19. Cosa succede se, intanto che il CPI prende in carico l'iscrizione al programma Garanzia Giovani, il destinatario trova un lavoro?

Al momento della sottoscrizione con il centro per l'impiego del Patto di Servizio Personalizzato saranno verificati i requisiti Neet dichiarati dal giovane destinatario.

Se il giovane non si trova più nelle condizioni specificate nella faq 1 il CPI procederà alla sua cancellazione dal programma.

20. Una volta firmato il Patto di Servizio Personalizzato con il CPI sussiste l'obbligo di accettare qualsiasi offerta di lavoro, formazione o altro?

Il PSP regola gli obblighi e i diritti reciproci tra CPI e la persona che vi si rivolge per fruire dei servizi offerti. Le opportunità di lavoro e di formazione sono selezionate ed offerte in base alle caratteristiche e alle necessità dei giovani iscritti al programma rilevate attraverso colloqui di orientamento. La normativa nazionale e regionale prevedono che se coloro che hanno firmato il patto di servizio rifiutano senza giustificato motivo le opportunità offerte, o non si attengono a quanto pattuito, possano incorrere nella perdita dello stato di disoccupazione, nella cancellazione dagli elenchi anagrafici dei CPI, e nella cancellazione immediata dal programma Garanzia Giovani.

21. Cosa succede se, successivamente all'iscrizione a Garanzia Giovani, si presenta un'occasione di lavoro o di formazione non collegata a questa iniziativa?

, Se al giovane, iscritto al programma Garanzia Giovani, si presenta un'occasione di lavoro o di formazione, indipendentemente dagli interventi di Garanzia Giovani, verrà cancellato dal programma perché comunque l'obiettivo principale di reinserimento sul mercato del lavoro è stato raggiunto. Dunque è sempre consigliabile considerare tutte le altre opportunità di lavoro o formazione che si presentano anche al di fuori del programma Garanzia Giovani. Se poi tali opportunità dovessero interrompersi o terminare, e il programma Garanzia Giovani fosse ancora attivo, sarà possibile iscriversi di nuovo, sempre nel rispetto delle condizioni previste.

22. Le imprese debbono registrarsi al portale della Regione Lazio dedicato al programma Garanzia Giovani?

No. Le imprese e i datori di lavoro non devono effettuare alcun tipo di registrazione al portale. Possono partecipare agli avvisi pubblici di Garanzia Giovani, pubblicati sul sito della Regione Lazio, se previsto un loro diretto coinvolgimento.



I datori di lavoro per poter presentare la propria disponibilità alla partecipazione degli interventi e delle misure del programma Garanzia Giovani possono comunque prendere contatto con il CPI della propria zona oppure con i soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro nella Regione Lazio. I medesimi soggetti possono fornire ulteriori informazioni sulle modalità di fruizione degli incentivi occupazionali (cd **bonus**) legati all'assunzione di un giovane iscritto al programma. Ulteriori informazioni sono reperibili ai seguenti sito internet:

www.anpal.gov.it/ (sezione “Incentivi”)

www.inps.it/

www.regione.lazio.it/garanziagiovani/

23. Quali sono le procedure per ottenere l’Incentivo Occupazione Neet 2019 da parte dei datori di lavoro?

Le procedure che regolano la richiesta e l'erogazione di tale incentivo, redatte da INPS, soggetto responsabile dell'attuazione di tale misura, sono rese disponibili con circolare INPS n. 48 del 19 marzo 2018. Con decreto Anpal n. 581/2018, la predetta misura è stata prorogata all'anno 2019.

Ulteriori indicazioni sono reperibili sul sito di Anpal (Autorità di Gestione del Piano Operativo Nazionale – Garanzia Giovani) nella sezione dedicata al [Repertorio nazionale degli incentivi](#)

24. Che ruolo hanno le agenzie per il lavoro private nel programma Garanzia Giovani attuato dalla Regione Lazio?

Tutti coloro che si iscrivono al programma Garanzia Giovani debbono essere presi in carico, nella prima fase del percorso di inserimento lavorativo, dal Centro per l’Impiego (CPI) prescelto. Gli operatori del CPI convocano la persona iscritta affinché possa sostenere un colloquio di primo orientamento, una metodologia che aiuta a comprendere quali caratteristiche ha il giovane che cerca lavoro (es. esperienze e titoli di studio) e a quali possibilità di lavoro, o di formazione, o di istruzione potrà avere accesso. Dopo questa fase il giovane sceglierà una tra le opportunità offerte immediatamente dal CPI; oppure potrà scegliere una tra le opportunità che necessitano, per ragioni diverse, dell’intervento di altri soggetti che la Regione Lazio ha accreditato per offrire i servizi per il lavoro, come per esempio le agenzie per il lavoro private. In questo caso il giovane, con l’aiuto del CPI, dovrà anche scegliere a quale soggetto accreditato rivolgersi. Quindi le agenzie per il lavoro si pongono in continuità e diretta collaborazione con i CPI pubblici per supportare i giovani nel loro percorso in Garanzia Giovani.

Sono autorizzate ad erogare i servizi di Garanzia Giovani solo le agenzie espressamente accreditate dalla Regione Lazio con proprio atto amministrativo. Le Agenzie accreditate sono riconoscibili in quanto sono tenute ad esporre il Logo della Regione Lazio e di Garanzia Giovani presso i propri sportelli accreditati.



25. Le agenzie per il lavoro private e accreditate dalla Regione Lazio, nell'ambito di Garanzia Giovani, offrono lavoro al giovane o lo aiutano a cercarne uno?

Nel caso delle agenzie per il lavoro occorre distinguere il loro ruolo di potenziali datori di lavoro, operanti nell'ambito dei contratti di somministrazione, da quello di soggetti accreditati che, accanto ai CPI, possono offrire assistenza e consulenza a chi cerca lavoro. Così, per il programma Garanzia Giovani può accadere che un'agenzia per il lavoro privata possa operare, o come un soggetto che offre lavoro o come un soggetto accreditato dalla Regione Lazio che eroga servizi a chi cerca lavoro.

26. Dov'è possibile reperire l'elenco degli enti accreditati per i servizi per il lavoro?

L'elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro è fornito dagli operatori ai giovani interessati al programma garanzia Giovani in modo che possano scegliere, laddove previsto, con quale soggetto continuare il percorso. Il medesimo elenco è reperibile on – line sul Portale della Regione Lazio **S.Ac Lavoro**, il portale informatico attraverso il quale è gestito il processo di accreditamento:

<https://sac.jobslazio.it/>

27. Quanto dura il programma europeo?

Con l'approvazione della nuova fase di Garanzia Giovani, il periodo di riferimento del programma europeo è esteso a tutto il 2020, salvo ulteriori specifiche dell'Autorità di Gestione nazionale.

Sezione: Avvisi pubblici regionali Garanzia Giovani – Nuova Fase

Aggiornamento del 17/09/2018

Destinatari degli avvisi pubblici del programma Garanzia Giovani:

Tutti i giovani residenti nelle Regioni italiane ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG) con un'età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extra-curricolari (Not in Education, Employment or Training - NEET).

Per avere ulteriori informazioni sulla definizione di NEET e sui requisiti e le modalità di iscrizione al programma Garanzia Giovani si rimanda ai link indicati di seguito e alle faq pubblicate.

<http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/>

<http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/?vw=comefunziona>



Centri per l'impiego (CPI)

I centri per l'impiego operanti su tutto il territorio regionale. Questi, sono accreditati di diritto al sistema dei servizi "obbligatori" per il lavoro della Regione Lazio e ne rappresentano parte integrante.

Soggetti accreditati

I soggetti pubblici o privati, che erogano servizi nell'ambito del territorio regionale, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche secondo principi di efficacia e di efficienza. L'accREDITAMENTO è il requisito necessario per poter partecipare agli avvisi pubblici della Regione Lazio ivi compresi quelli del programma Garanzia Giovani. Ci si accredita con un atto formale del Direttore della Direzione regionale del Lavoro.

Tutte le informazioni per l'iter amministrativo per conseguire l'accREDITAMENTO per i servizi per il lavoro sono reperibili al seguente indirizzo internet:

<http://sac.jobslazio.it/>

Soggetti ospitanti dei tirocini

Il soggetto presso il quale si realizza l'esperienza di tirocinio e ne garantisce la regolare attuazione. Come disciplinato dall'avviso pubblico, reperibile sul sito <http://www.regione.lazio.it/garanziegiovani/?vw=operatori>, possono assumere il ruolo di Soggetti Ospitanti:

- le imprese
- le fondazioni
- le associazioni
- gli studi professionali.

Non sono ammessi i tirocini effettuati presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 smi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, nonché presso tutti i soggetti che sono indicate espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 smi, ovvero rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN.



Soggetti promotori di tirocinio

Nell'ambito degli avvisi di Garanzia Giovani, possono promuovere tirocini finanziati sui fondi stanziati nell'ambito del programma, i CPI e tutti i soggetti accreditati per il servizio specialistico facoltativo “*Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione*”

1. D.: È possibile combinare insieme diverse misure previste nel Piano di Attuazione regionale (PAR) Lazio Garanzia Giovani?

R.: Le misure previste nel PAR Lazio possono essere combinate nell'ambito di percorsi prestabiliti per tipologia.

Un singolo percorso può essere composto da diverse misure non tutte attivate dallo stesso soggetto, salvo quanto stabilito specificatamente nel relativo avviso pubblico (come nel caso della combinazione tra orientamento specialistico e l'accompagnamento al lavoro con contratto di collocazione).

Si riporta di seguito un riepilogo esemplificativo e non esaustivo di alcune delle combinazioni possibili tra le varie misure del Programma.

Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A); Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa (scheda 1.B)

Secondo l'iter di adesione alla Garanzia Giovani, previsto dal Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani e dal PAR Lazio, le attività di prima informazione (**scheda 1.A**) e di presa in carico (**scheda 1.B**) sono precedenti alla stipula del Patto di servizio (di seguito, PdS) e alla definizione del Piano di Azione Individuale (di seguito, PAI), che segnano l'inizio del percorso, e sono svolte in assenza di un contributo a valere sulla dotazione finanziaria della Garanzia Giovani.

Orientamento specialistico (scheda 1.C)

L'orientamento specialistico, nell'ambito del programma Garanzia Giovani è azione propedeutica all'attivazione di tutti i giovani che, per ragioni strutturali (anagrafica, titolo di studio, provenienza territoriale, appartenenza linguistica ecc.) e/o biografiche risultano essere distanti o molto distanti dal mercato del lavoro.

Gli operatori del CPI, a fronte degli indici di profilazione “alta” o ”molto alta” e in sede di primo colloquio, hanno il compito di illustrare i vantaggi delle attività di orientamento specialistico, quale strumento ulteriore a disposizione del giovane per poter cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e consentire l'elaborazione del percorso più adeguato e il mix di misure più efficace.

L'Operatore può anche non rilevare la necessità di una misura di orientamento specialistico (pur essendo valutata come “alta” o “molto alta” la distanza del giovane dal mercato del lavoro) e procedere immediatamente con l'individuazione della successiva misura di politica attiva.

L'orientamento specialistico si integra con tutte le politiche attive offerte con il programma Garanzia Giovani sinora promossi dalla Regione Lazio.

Avviso

“Orientamento specialistico (scheda 1.C) e Accompagnamento al lavoro (scheda 3)”

1. D.: Avviso orientamento specialistico e acc. al lavoro (agg. 11/04/2019). Con riferimento a quanto specificato dall'avviso pubblico “Orientamento specialistico e Accompagnamento al lavoro” a pagina 11, al punto intitolato “Criterio di riconoscimento del rimborso”, da quale data vengono conteggiati i menzionati 6 mesi?

R.: L'avviso, al punto di cui al quesito, specifica che:

Per risultato, si intende l'avvenuta sottoscrizione del contratto entro i termini sopra indicati; pertanto, il rimborso è riconosciuto alla data di stipula dello stesso. In caso di differimento del termine di assunzione, il rimborso sarà riconosciuto all'effettiva presa in servizio del NEET. Non sarà riconosciuto come risultato ammissibile al rimborso qualora:

- *il contratto di lavoro sia stipulato con un datore di lavoro presso il quale il Neet è stato alle dipendenze negli ultimi sei mesi, anche con contratto di somministrazione;*
- *il soggetto attuatore accreditato proceda con l'assunzione del Neet con contratto di somministrazione, per cederlo a un soggetto utilizzatore con il quale il Neet abbia già avuto rapporti di lavoro nei sei mesi precedenti.*

Pertanto, i citati 6 mesi sono conteggiati **a partire dalla data di stipula del contratto di lavoro che l'ente attuatore presenterà a rimborso come esito** positivo della misura di accompagnamento al lavoro. Nel caso in cui, nel periodo intermedio la data di stipula del Contratto di Collocazione e la data di conseguimento del risultato occupazionale della misura 3, venga attivato un rapporto di lavoro di durata inferiore a 6 mesi, (ad. esempio, in somministrazione), questo, come previsto dall'avviso determina la sospensione del servizio di accompagnamento, che riprenderà al termine di detti contratti.

Ai fini del rimborso della misura di accompagnamento, non rileva se il contratto di lavoro (anche in somministrazione), presentato come esito, sia sottoscritto dagli stessi soggetti

(Neet compreso) dei contratti che hanno determinato la sospensione, A MENO CHE, pure questi ultimi contratti non rappresentino un'ulteriore reiterazione di ancor precedenti rapporti di lavoro, instaurati sempre dagli stessi soggetti (Neet compreso) **già prima della presa in carico del giovane nel programma.**

In tali evenienze NON SARÀ RICONOSCIUTO alcun rimborso poiché l'esito occupazionale non è considerato il risultato di un'effettiva attività di accompagnamento al lavoro.

Avviso

“Tirocini extracurricolari nel Lazio” Garanzia Giovani – Nuova Fase

2. D. Avviso Tirocini Garanzia Giovani: Per poter partecipare come soggetto promotore all'avviso Tirocini per quale servizio occorre essere accreditati?

R.: I soggetti promotori debbono essere accreditati per il servizio specialistico facoltativo: “*Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione*”.

3. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Per poter partecipare come Soggetto Ospitante (per esempio un'impresa) all'avviso occorre sostenere una procedura di formale iscrizione a Garanzia Giovani?

R.: No. Come specificato nelle definizioni precedenti, l'iscrizione al programma è dedicata esclusivamente ai giovani che rientrano nella definizione di NEET. I soggetti interessati ad OSPITARE tirocini ai sensi dell'avviso possono prendere contatto con i CPI della propria zona oppure rivolgersi a un soggetto promotore accreditato che si sia candidato all'avviso per la PROMOZIONE di tirocini.

4. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Un giovane interessato come può svolgere un tirocinio previsto dall'avviso?

R.: Le opportunità di Garanzia Giovani, tra le quali sono ricompresi i tirocini extracurricolari, sono rivolte ai giovani che hanno aderito al programma, rispettandone i requisiti di accesso. Per aderire alla Garanzia occorre seguire una delle procedure già descritte sui siti nazionali e/o regionali dedicati al programma e nelle faq redatte dalla Regione Lazio, reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/?vw=comefunziona>

Si precisa che i giovani che hanno già svolto un percorso di tirocinio in Garanzia Giovani non potranno reiterare la stessa misura a valere sul presente Avviso (v. anche le successive FAQ n. 6 e n. 7).

5. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: La nuova disciplina della Regione Lazio sui tirocini, approvata con DGR 533/2017 si applica anche ai tirocini promossi dall'avviso?

R.: Sì e per tutto quanto non espressamente disciplinato nell'avviso. L'avviso, infatti è *lex specialis*, specifica ulteriori obblighi e adempimenti per quanto riguarda l'ammissibilità al finanziamento dei tirocini extracurricolari nell'ambito del programma Garanzia Giovani. Per tutto ciò che non è previsto specificatamente dall'avviso interviene la Deliberazione della Giunta regionale 533/2017, in vigore da 1 ottobre 2017 (vedi anche http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=54).

6. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Cosa si intende per "giovane Neet svantaggiato"?

R.: Si fa riferimento alla dgr 533/2017, art. 2, co. 1 lett. e) ossia:

- le persone disabili di cui all'art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991;
- i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015;
- le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.

7. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Un giovane che abbia già fruito o avviato un tirocinio in Garanzia Giovani può ripetere l'esperienza di tirocinio a valere sul nuovo avviso?

R.: No, non è possibile. Si ricorda che qualora il giovane abbia interrotto il tirocinio per sua volontà, dovrà essere disposta la sua immediata cancellazione in Garanzia Giovani per rinuncia la programma. Come chiarito dall'AdG del PON IOG con nota n. 019557 del 15/09/2015, qualora l'interruzione del tirocinio dipenda dalla volontà del soggetto ospitante, il giovane continua a permanere nel programma: il soggetto promotore provvederà alla ricerca di una nuova opportunità di tirocinio. Si ricorda che le interruzioni debbono essere determinate da cause di forza, tali da inficiare il buon andamento del tirocinio e il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati e che debbono essere attentamente valutate dal soggetto promotore. Ogni comportamento opportunistico, eventualmente, riscontrato nei confronti del soggetto ospitante, del soggetto promotore o

del tirocinante in tema di reiterazione della misura sarà sanzionato e, se del caso, comunicato anche agli organi competenti di vigilanza e ispezione.

8. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Un giovane con disabilità che abbia già fruito o avviato un tirocinio finanziato con l'Avviso "Tirocini Extracurricolari per persone con disabilità (determinazione G13625 del 06/10/2017)" può svolgere un tirocinio in Garanzia Giovani?

R.: Sì è possibile. Si ricorda che non è possibile svolgere, contemporaneamente, due tirocini a valere sui due avvisi pubblici, "Tirocini Extracurricolari per persone con disabilità" e "Tirocini in Garanzia Giovani", né che è possibile che un tirocinio avviato nell'ambito di un avviso venga poi prorogato o rinnovato attraverso il finanziamento dell'altro. Ogni comportamento opportunistico, eventualmente, riscontrato nei confronti del soggetto ospitante, del soggetto promotore o del tirocinante sarà sanzionato e, se del caso, comunicato anche agli organi competenti di vigilanza e ispezione.

9. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Se un giovane aderisce al programma, sceglie il tirocinio e poi rinuncia prima che lo stesso sia avviato, qualora aderisse di nuovo potrebbe scegliere la stessa misura?

R.: Sì. Infatti, l'avviso in oggetto specifica che NON è possibile reiterare la misura di tirocinio qualora il destinatario abbia già svolto la stessa in precedenza (sia a valere sul programma Garanzia Giovani sia a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di "Tirocini extracurricolari per persone con disabilità", finanziato con POR LAZIO FSE). Però se il destinatario ha rinunciato alla misura PRIMA dell'avvio del tirocinio e altresì ha proceduto alla cancellazione dal programma può scegliere di nuovo la misura di tirocinio qualora effettui una nuova adesione.

10. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Se un giovane aderisce al programma e sceglie il tirocinio, questo viene avviato ma il tirocinante rinuncia dal primo giorno, a fronte di una nuova adesione, può scegliere di nuovo la stessa misura?

R.: Qualora il giovane non abbia svolto neanche un giorno di tirocinio, e a seguito di cancellazione dal programma, a fronte di una nuova, eventuale, adesione può scegliere di nuovo la medesima la misura. L'annullamento del tirocinio (e NON la sua interruzione) debbono risultare anche dai sistemi informatici regionali ("Tirocini on line" *in primis*) e dal sistema per le comunicazioni obbligatorie.

11. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: I tirocini correlati a periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche possono essere finanziati nell'ambito dell'avviso?

R.: No, tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche NON possono essere finanziati nell'ambito dell'avviso.

12.D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Per l'attivazione dei tirocini in Garanzia Giovani regionale, occorre utilizzare l'applicativo informatico "Tirocini On line"?

R.: Sì, come previsto dalla DGR 533/2017 che opera anche per i tirocini di questo avviso. L'applicativo è stato opportunamente impostato per poter attivare convenzioni e progetti formativi a valere sull'avviso di Garanzia Giovani (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/>)

13.D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Qual è la procedura di erogazione dell'indennità per il tirocinante?

R.: Nel rispetto della dgr 533/2017 e delle regole del PAR Lazio Garanzia Giovani – Nuova Fase, l'importo dell'indennità di tirocinio è di € 800,00 di cui:

- € 300,00 a carico del Par Lazio per i giovani Neet senza svantaggi;
- € 500,00 a carico del Par Lazio per i giovani Neet svantaggiati di cui alla dgr 533/2017 art. 2, co. 1, lett. e).

Le restanti parti dell'indennità, a seconda dei casi sopra esposti, sono in carico al soggetto ospitante.

Il Soggetto Ospitante eroga ogni mese con cadenza regolare l'intera indennità al tirocinante. AL termine del tirocinio, in sede di rendicontazione del percorso, la Regione Lazio, ad esito positivo dei controlli effettuati, procede con l'erogazione del rimborso per il servizio reso dal soggetto Promotore e per la quota di competenza pubblica anticipata dal Soggetto Ospitante.

In conformità all'avviso, sono ammesse **ESCLUSIVAMENTE** le seguenti modalità di erogazione delle indennità:

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- bonifico domiciliato.

14. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Nel caso in cui il soggetto ospitante abbia già individuato un giovane per un tirocinio, il CPI deve comunque operare una preselezione di tutti gli iscritti a Garanzia Giovani seguendo l'ordine cronologico di iscrizione? Oppure può promuovere direttamente il tirocinio con il giovane segnalato dall'azienda?

R.: Nel caso in cui un soggetto ospitante abbia già individuato un giovane per un tirocinio e quest'ultimo sia un NEET, per il CPI si aprono due possibili percorsi:

- a) Il giovane segnalato ha già aderito alla Garanzia Giovani e ha già stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con il CPI. In questo caso il centro per l'impiego non deve attivare il servizio di preselezione, ma attiva immediatamente il tirocinio.
- b) Il giovane segnalato non ha aderito alla Garanzia Giovani, oppure ha aderito alla Garanzia Giovani ma è in attesa di essere profilato e di stipulare il PSP. In questo caso lo si invita, qualora ne abbia i requisiti, a procedere con l'adesione al programma in modo che possa essere preso in carico dal CPI. Il soggetto ospitante può richiedere al CPI l'immediata profilazione, e conseguente stipula PSP del giovane. In questo caso il soggetto ospitante rilascia una dichiarazione scritta al CPI con la quale si impegna ad attivare il tirocinio con il giovane segnalato entro una settimana dalla stipula del PSP.

15. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Quali sono le durate dei tirocini attivati secondo l'avviso approvato per la Nuova Fase di Garanzia Giovani?

R.: I tirocini hanno:

- durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 6 mesi per i giovani Neet senza svantaggio;
- durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 12 mesi per i giovani Neet con svantaggio (DGR 533/2017 art. 2, co. 1 lett. e).

16. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Si possono prorogare i tirocini attivati per Nuova Fase di Garanzia Giovani al di fuori del programma?

R.: No. I tirocini attivati in Garanzia Giovani sono prorogabili ESCLUSIVAMENTE nell'ambito delle durate sopra evidenziate ed ESCLUSIVAMENTE nell'ambito del cofinanziamento di Garanzia Giovani.

17. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: I Progetti Formativi Individuali (PFI) attivati nell'avviso prevedono un impegno mensile fisso?

R.: Sì, per ogni mese è previsto un impegno pari a 140 ore. Non sono ammessi progetti formativi con durate superiori o inferiori rispetto al monte ore appena indicato, a pena di mancato riconoscimento della spesa.

18. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Può un ente pubblico ospitare un tirocinio attivato nell'ambito dell'avviso di Garanzia Giovani?

R.: No. Ai sensi dell'avviso in argomento possono essere soggetti ospitanti imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali del Lazio (con sede operativa nel Lazio).

19. D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Può un giovane iscritto al programma Garanzia Giovani Lazio, attivare un tirocinio formativo presso un'azienda con unità operativa in un'altra Regione?

R.: In fase di prima attuazione, i tirocini in mobilità non sono oggetto di specifico finanziamento. Pertanto, al momento, sono attivabili in Garanzia Giovani solo Tirocini extracurricolari svolti presso Soggetti Ospitanti situati sul territorio della Regione Lazio

20.D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Terminato il tirocinio, il soggetto ospitante ha l'obbligo di assumere il tirocinante?

R: No, sebbene l'inserimento occupazionale del tirocinante è obiettivo principale della misura, e per il quale il soggetto ospitante fruisce di ulteriori benefici di natura contributiva (cd incentivo giovani o altri nazionali eventualmente vigenti).

A tal proposito si ricorda che i soggetti promotori del tirocinio, al termine di tale percorso, possono supportare il soggetto ospitante o altri interessati a valutare l'assunzione del giovane. L'intermediazione finale, infatti, è una delle componenti del servizio di promozione che è remunerato secondo i parametri della scheda Accompagnamento al lavoro (scheda 3) qualora il tirocinio si trasformi in rapporto di lavoro prima della sua conclusione o entro 30 giorni dal suo termine. Ai fini della remunerazione di cui alla scheda 3 è valida anche l'assunzione del tirocinante presso altro (rispetto al soggetto ospitante) datore di lavoro purché entro il termine dei 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.

21.D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: Un datore di lavoro che ha effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi può assumere il ruolo di Soggetto Ospitante dei tirocini in Garanzia Giovani?

R.: No. A pag. 13 dell'avviso viene specificato che fatti salvi i casi di licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, un Soggetto Ospitante, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, non deve aver effettuato licenziamenti nella medesima sede operativa per i seguenti motivi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi;
- licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Sempre ai fini dell'avviso pubblico in argomento, NON rileva se i casi suddetti abbiano riguardato attività e profili professionali diversi da quelli previsti per il tirocinio.

22.D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani: L'indennità di tirocinio in garanzia Giovani è compatibile con la percezione di forme di sostegno al reddito dedicate ai disoccupati (es. NASPI)?

R.: Sì lo è a determinate condizioni. L'indennità di tirocinio è corrisposta fino **a concorrenza** con l'indennità di € 800,00 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. L'eventuale sostegno al reddito sostituisce in parte o in toto la quota regionale dell'indennità di tirocinio come ripartita in base a quanto chiarito con la FAQ n.12.

23.D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani (agg. 26/09/2018): Il limite numerico applicato ai sensi dell'art. 13 co. 2 alla figura del tutor del soggetto promotore, si applica anche ai tirocini extracurricolari promossi dagli avvisi pubblici (o bandi)?

R.: Sì, salvo che l'avviso pubblico (o bando) specifico non preveda espressamente un limite numerico diverso. Infatti essendo l'avviso (o bando) *lex specialis*, il limite numerico del tutor ivi definito si applica, esclusivamente, ai tirocini finanziati dallo stesso avviso/bando.

Pertanto, il soggetto promotore nel calcolare quanti tirocini extracurricolari potrà assegnare, contemporaneamente, al proprio tutor nell'ambito di uno specifico avviso pubblico, non terrà

conto dei tirocini extracurricolari già avviati in via ordinaria che il medesimo tutor sta già seguendo.

24.D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani (agg. 28/02/2019): Nelle giornate di assenza del tirocinante, chiusura aziendale e/o nelle giornate di festività, come deve essere compilato il registro presenze di tirocinio?

In linea generale, come richiamato nelle note per la compilazione del registro presenze di tirocinio (rif. allegato 6 dell'avviso), il tirocinante dovrà apporre la propria firma nel campo corrispondente alla giornata in cui è rilevata la sua presenza. Nelle giornate previste dal progetto formativo individuale (PFI), in caso di assenza del giovane, il tutor dovrà riportare nel corrispondente campo "firma tirocinante" la dicitura "ASSENTE", apponendo la propria (del tutor) firma sulla corrispondente riga per validare il dato inserito. Le righe relative alle giornate considerate da calendario come "non lavorative" (es. sabato, domenica, festivi) o, comunque non previste dal PFI, andranno barrate, esattamente come riportato nelle richiamate note di compilazione. Il tutor appone la propria firma per evidenziare la validità dell'annullamento della data e potrà specificarne la motivazione nel campo note (es. chiusura aziendale; festivo ecc.). Tale firma, potrà essere apposta alla prima data utile sempre per convalidare il dato riportato nella corrispondente riga. Lo stesso vale per le eventuali assenze del tutor e del tirocinante nei giorni non previsti dal PFI e durante i quali, comunque, il soggetto ospitante sia operativo-

Si ricorda che in caso di assenza del solo tutor designato nel PFI, il soggetto ospitante dovrà comunque assicurare la continuità del percorso formativo al tirocinante.

Nonostante il chiarimento sopra esposto, fermo restando tutto quanto indicato nelle note di compilazione, si rappresenta che il registro presenze potrà essere ritenuto valido anche nelle seguenti e circostanziate evenienze:

- 1) nei giorni di chiusura aziendale e nei giorni non previsti espressamente dal PFI, vengano apposte, per mero errore materiale, entrambe le firme del tutor e del tirocinante, purché il campo "ore" sia annullato o valorizzato con la cifra "zero", a conferma che in tale giornata non sia stata svolta alcuna attività di tirocinio.
- 2) nei giorni di chiusura aziendale e nei giorni non previsti espressamente dal PFI per mero errore materiale venga rilevata l'assenza della firma del tutor purché venga barrata l'intera riga corrispondente.

25.D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani (agg. 13/03/2020): Per quanto riguarda i tirocini avviati con Garanzia Giovani, in caso di necessità di procedere a sospensione inizialmente non prevista da PFI, quale documentazione occorre produrre? Occorre nuovamente sottoscrivere il PFI?

R. Si ricorda che il Progetto Formativo Individuale fissa le condizioni vigenti, e come concordate tra le parti, al momento dell'avvio del tirocinio. Pertanto, in caso di sospensione non inizialmente prevista e rientrante nelle fattispecie ammesse (maternità, infortunio o malattia di lunga durata, in presenza di cause di forza maggiore, ovvero in caso di interruzione temporanea dell'attività da parte del Soggetto Ospitante), la procedura da seguire è la seguente:

1. implementare il sistema Tirocini On line inserendo il periodo di sospensione e quindi la nuova data di fine del tirocinio
2. provvedere alla Comunicazione Obbligatoria di proroga
3. produrre e sottoscrivere tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante, tirocinante) un addendum al PFI nel quale viene indicata la nuova data di fine tirocinio e la motivazione del periodo di sospensione. Non vi è un format per l'addendum, **sarà sufficiente che questo riporti i riferimenti al PFI e i loghi del programma.**
4. conservare e rendere disponibile in fase di consuntivazione e successivi controlli la documentazione comprovante le motivazioni di sospensione, per le verifiche in capo a Regione Lazio, agli organi ispettivi e alle autorità di Audit POR FSE e PON IOG
5. verificare che la Convenzione copra anche il periodo di proroga e, in caso negativo, **come di consueto**, provvedere al rinnovo e/o all'adeguamento della scadenza.

Si ricorda che in **alcun caso deve** essere richiesto all'assistenza tecnica Contact Center Lazio Crea la rigenerazione del Progetto formativo Integrato.

Per le cause di forza maggiore, variabile non ancora prevista nell'applicativo regionale tra le motivazioni di sospensione, si ritiene opportuno ricorrere alla voce "volontà del soggetto ospitante". In sede di produzione del suddetto addendum sarà esplicita la motivazione della sospensione.

26.D. Avviso Tirocini in Garanzia Giovani (agg. 16/06/2020): Durante l'emergenza COVID 19 è possibile attivare, o riprendere, il medesimo tirocinio in modalità alternata tra e-learning e presenza in sede?

R: Si è possibile. Considerati tutti i chiarimenti e le circolari sinora adottati dall'amministrazione sul tema dei tirocini durante l'emergenza COVID -19, e in particolare, come chiarito nella circolare n. 450614 del 22 maggio 2020, la formazione a distanza rimane la modalità prevalente di attuazione e gestione del tirocinio per tutto il periodo di emergenza COIVD-

19. Pertanto, durante il periodo di emergenza, si dovrà valutare in prima istanza se il tirocinio possa essere svolto attraverso FAD; altrimenti si dovrà optare per lo svolgimento in presenza, ferma restando la rigida attuazione delle disposizioni nazionali e regionali sulla sicurezza organizzativa e sanitaria per il contenimento del COVID -19.

Alla conclusione dell'emergenza sanitaria, la modalità in presenza sarà l'unica consentita per lo svolgimento del tirocinio, salvo ulteriori specificazioni della scrivente amministrazione.

Tuttavia, in questa fase di rientro graduale alla normale attività in presenza, nel caso in cui il soggetto ospitante, per ragioni di sicurezza, abbia organizzato il lavoro dei dipendenti alternando giornate in presenza con giornate in smartworking dei propri dipendenti, è possibile estendere tale possibilità anche ai tirocinanti. Tale estensione deve essere:

- considerata come soluzione residuale e cautelativa;
- correlata a comprovate e documentate ragioni di sicurezza;
- congruente con gli obiettivi formativi del tirocinio (espressi nel PFI) e con le modalità del suo svolgimento, assicurando un tutoraggio costante;
- dettagliata nel PFI e nelle sue eventuali integrazioni.

Si evidenzia che, alternando di continuo le due modalità di tirocinio, diverranno necessariamente più complesse le operazioni di attestazione delle presenze attraverso l'uso combinato di registri presenze e timesheet (rif. Determinazione G04828 del 27 aprile 2020). Pertanto, laddove il tirocinio è cofinanziato con fondi pubblici (es, Garanzia Giovani) tutta la documentazione comprovante, in primis timesheet e registri presenze, dovranno essere coerenti e facilmente verificabili dall'amministrazione a pena di riconoscimento del rimborso.

E-m@il di riferimento

1. D.: C'è un indirizzo e-mail da utilizzare per le richieste di chiarimento in merito agli avvisi pubblici del programma Garanzia Giovani?

R.: Sì

garanziagiovani_programmazione@regione.lazio.it

per questioni legate alle modalità di accesso e funzionamento degli Avvisi e delle misure;

Per tutte le altre questioni generali legate al programma Garanzia Giovani si prega di utilizzare le mail appositamente dedicate e reperibili sul sito regionale



<http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/>

[**garanziagiovanilazio@regione.lazio.it**](mailto:garanziagiovanilazio@regione.lazio.it)

Per poter ottenere risposte puntuali e nel minor tempo possibile, si prega di utilizzare tali indirizzi in base al chiarimento da sottoporre